

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 340 DEL 13 LUGLIO 2016

Pratica n. 25534 del 13/07/2016

STRUTTURA PROPONENTE		Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso
CODICE CRAM	DG.002.	Obiettivo Funzione: B01GEN

OGGETTO	Società agricola Tenuta a r.l. c/ARSIAL –ricorso al P.d.R. Trasposizione avanti al Tar Lazio a seguito dell'opposizione a ricorso al P.d.R., promosso da Ismea. Conferimento incarico.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI ☐

ATTO SOGGETTO A CONTROLLO ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE	ISTRUTTORE P.L. Annarita Aracri	DIRIGENTE DI AREA Maria Raffaella Bellantone
_____	_____	_____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2016	U	U.1.03.02.11.006	6.493,08	2016	949	13.07.2016	1340
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	

Il Direttore Generale _____

PUBBLICAZIONE			
PUBBLICAZIONE N°	340	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA 13 LUGLIO 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 340 DEL 13 LUGLIO 2016

OGGETTO: Società agricola Tenuta a r.l. c/ARSIAL -ricorso al P.d.R. Trasposizione avanti al Tar Lazio a seguito dell'opposizione a ricorso al P.d.R., promosso da Ismea. Conferimento incarico.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex deliberazione del Commissario Straordinario dell'Arsial n. 6/2014;
- VISTA la L.R. 31 dicembre 2015, n. 18, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2016-2018 e dei suoi Enti ed Agenzie, nella fattispecie, con l'art. n. 1, comma 22, della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione deliberato da ARSIAL con deliberazione n. 56 del 21/12/2015 dell'Amministratore Unico di ARSIAL;
- VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico 14 Marzo 2016, n. 08, con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2016;
- VISTO l'atto di organizzazione della Direzione Generale n. 574 del 11/11/2014 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale dell'Area "Affari Legali e Gestione del Contenzioso" di Arsial all'avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTO il capo II del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- VISTO l'atto notificato in data 12.04.2016, ad Arsial, Regione Lazio, Ismea e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (competente secondo il ricorrente per l'istruttoria), con il quale la società agricola Tenuta Borghetto a r.l. presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per:
- "l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della nota Arsial prot.n. 260/2016 del 14.01.2016 (revoca concessione n. 56 del 06.10.2009 – diffida alla restituzione immobile), di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi alla nota prot.n. 260/2016, datata 14 gennaio 2016, ancorché non conosciuti e/o non comunicati;*
- e per l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere*
- in ordine al procedimento amministrativo riguardante la dismissione del terreno Arsial sito in Roma, località Malborghetto, procedura A 1 acquisto e assegnazione, non ancora concluso;*

- in ordine a tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al procedimento amministrativo riguardante la dismissione del terreno Arsial...;*
nonché eventualmente per l'annullamento del silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze di diffida e messa in mora per l'ottenimento della conclusione del procedimento amministrativo dismissione terreno Arsial, sito in Roma, località Malborghetto...;
e per la condanna delle amministrazioni resistenti
- di provvedere entro il termine non superiore a trenta giorni alla conclusione del procedimento amministrativo...;*
nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti
- in prima istanza al risarcimento del danno in forma specifica con condanna della P.A. alla formalizzazione della compravendita e quindi emettere sentenza costitutiva...;*
in subordine al risarcimento del danno subito per il definitivo inadempimento ...;
- in ogni caso, al pagamento di quanto dovuto a titolo di penale oltre rivalutazione monetaria ed interessi ed emettere ordinanza ingiunzione di pagamento;*
- in ogni caso, al risarcimento del danno disciplinato e previsto dall'art.2 L.241/1990 per l'inazione e/o per la mancata conclusione del procedimento, anche per il mancato possibile esercizio del diritto alla difesa”;*

CONSIDERATO che Arsial, con determinazione n.270 del 09.06.2016, autorizzava la l'opposizione dell'Agenzia avverso il ricorso promosso dalla società cooperativa Tenuta Borghetto avanti al P.d.R., conferendo incarico di rappresentanza e difesa, congiuntamente e disgiuntamente ai legali interni, avv. Maria Raffaella Bellantone e avv. Annarita Aracri, ed al legale esterno, avv. Gianrocco Catalano, del Foro di Roma;

VISTO l'atto di opposizione a ricorso al P.d.R. presentato da Ismea contro la società agricola Tenuta Borghetto e nei confronti di Arsial (che ha emanato l'atto impugnato *-nota Arsial prot.n. 260/2016 del 14.01.2016 revoca concessione n. 56 del 06.10.2009 -diffida alla restituzione immobile-* con ricorso della società cooperativa Tenuta Borghetto avanti al P.d.R.), Regione Lazio e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificato ad Arsial in data 27.05.2016 con il quale Ismea, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del D.P.R. 1199/71, proponeva opposizione alla continuazione in sede amministrativa del procedimento avviato dalla società ricorrente, chiedendo che la questione fosse esaminata dal competente giudice amministrativo, ovvero dal TAR;

VISTO altresì l'atto di costituzione avanti al TAR LAZIO, ex art.10 del D.P.R. n. 1199/1971 della società agricola Tenuta Borghetto, notificato ad Arsial in data 22.06.2016 contro l'Agenzia e nei confronti della Regione Lazio, Ismea e Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti richieste:
"1. In via cautelare ed immediata, per i motivi tutti calendati e, attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e di tutti gli atti

- prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al suddetto provvedimento, con ogni conseguenza di legge;*
- 2. in via istruttoria, richiedere alle Amministrazioni resistenti e/o ai controinteressati il deposito di tutta la documentazione relativa al procedimento amministrativo concluso con il procedimento impugnato;*
 - 3. ancora in via istruttoria disporre la verifica ovvero consulenza tecnica di ufficio;*
 - 4. nel merito accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento impugnato e conseguentemente annullare lo stesso, con ogni conseguenza di legge;*
 - 5. ancora, nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti gli altri eventuali atti, atti prodromici presupposti, consequenziali e/o connessi al provvedimento impugnato in via principale, ancorchè non conosciuti, e conseguentemente annullare gli stessi, con ogni conseguenza di legge;*
 - 6. infine nel merito, accertare e dichiarare illegittimo il silenzio delle amministrazioni resistenti formatosi nel procedimento amministrativo in questione, con ogni conseguenza di legge;*
 - 7. condannare le amministrazioni resistenti alla conclusione del procedimento amministrativo;*
 - 8. condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, come sopra meglio specificato”;*

RILEVATA l'infondatezza in fatto ed in diritto delle considerazioni prospettate sia nel ricorso avanti al P.d.R. dalla ricorrente società agricola Tenuta Borghetto e sia nell'atto di costituzione avanti al Tar Lazio (R.G. n. 7342/2016 -sez.IQ), a seguito della trasposizione avanti allo stesso Tar Lazio da parte dell'Ismea con atto di opposizione alla continuazione in sede amministrativa del procedimento;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno costituirsi avanti al TAR Lazio per contestare in fatto ed in diritto, quanto ex adverso sostenuto dalla società agricola Tenuta Borghetto, come ampiamente meglio argomentato da Arsial nel proprio atto difensivo, avvalendosi delle professionalità interne all'Agenzia, iscritte all'ordine degli Avvocati di Roma, Albo speciale, avv.to Maria Raffaella Bellantone e avv.to Annarita Aracri, al fine di consentire all'Agenzia un risparmio relativo alle competenze legali da liquidare;

RITENUTO di avvalersi anche di un legale esterno, individuato nell'avv.to Gianrocco Catalano, con studio legale in Roma -via Lutezia n.11 -00198, già incaricato con determinazione n. 270 del 09.06.2016, in cogestione con l'ufficio legale interno, per la proposizione dell'opposizione dell'Agenzia avverso il ricorso promosso dalla società cooperativa Tenuta Borghetto avanti al P.d.R.;

CONSIDERATO che per la vertenza avanti al P.d.R. sono liquidabili soltanto gli importi relativi alla fase di studio e alla fase introduttiva per un totale di € 2.757,74 (comprensivo di Iva, Cpa e R.A.) con riferimento ai parametri avanti al Consiglio di Stato;

RILEVATO che la vertenza, a causa della richiesta di trasposizione, veniva incardinata al TAR;

RILEVATO pertanto che il predetto legale, per l'attività, che sarà svolta con gli avvocati dell'Agenzia, per la vertenza avanti al Tar Lazio, con riferimento ai parametri avanti al Tar, di cui al D.M.G. n.55/2014, per lo scaglione di valore

indeterminabile (ovvero da € 52.000,00 ad € 260.000,00), accetta un compenso sulle competenze ridotto rispettivamente per la fase di studio dell'85% e per le altre fasi del 65%, in considerazione dell'incarico congiunto con i legali dell'Ente;

RITENUTO, pertanto di impegnare l'importo relativo alla vertenza di cui trattasi sul capitolo U.1.03.02.11.006 (spese legali per gestione del contenzioso) CRAM 2016 DG.002. obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2016, per un totale di € 6.493,08 (comprensivo di Iva, Cpa e R.A.), a titolo di saldo in favore dell'avv. Gianrocco Catalano;

RILEVATO che per la vertenza di cui trattasi vi è un risparmio pari ad € 14.868,44;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE, a seguito della trasposizione avanti al Tar Lazio da parte dell'Ismea con atto di opposizione alla continuazione in sede amministrativa del ricorso avanti al P.d.R. presentato dalla società agricola Tenuta Borghetto a r.l. ed a seguito della costituzione della predetta Tenuta Borghetto, avanti al TAR Lazio (R.G. n. 7342/2016 –sez.IQ), la costituzione di Arsial avanti al predetto TAR per contestare in fatto ed in diritto, come ampiamente meglio argomentato dall'Agenzia nel proprio atto difensivo, quanto ex adverso sostenuto dalla società cooperativa Tenuta Borghetto;

DI CONFERIRE incarico di rappresentanza e difesa, congiuntamente e disgiuntamente ai legali interni, avv. Maria Raffaella Bellantone e avv. Annarita Aracri, ed al legale esterno, avv. Gianrocco Catalano, del Foro di Roma, che accetta un compenso sulle competenze con riferimento ai parametri di cui al D.M. G. n.55/2014, per lo scaglione di valore indeterminabile medio (ovvero da € 52.000,00 ad € 260.000,00) avanti al TAR, ridotto rispettivamente per la fase di studio dell'85% e per le altre fasi del 65%, in considerazione dell'incarico congiunto con i legali dell'Ente;

DI IMPEGNARE sul capitolo U.1.03.02.11.006 (spese legali per gestione del contenzioso) CRAM 2016 DG.002. obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2016, l'importo complessivo di € 6.493,08 (comprensivo delle spese

forfettarie al 15% , R.A., IVA e CPA, a titolo di saldo in favore dell' avv. Gianrocco Catalano;

DI DEMANDARE al Dirigente dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso la successiva liquidazione dell' importo relativo alla vertenza di cui trattasi

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	tempestivo	semestrale	annuale	sì	no
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33	15	1-2		x				x

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)